

DELIBERA N. 43/2026

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

XXX / FASTWEB XXX

(GU14/837340/2026)

Il Corecom Emilia-Romagna

NELLA riunione del 14/09/2026;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, di seguito denominato *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/23/CONS;

VISTA la delibera n. 339/18/CONS, del 12 luglio 2018, recante “*Regolamento applicativo sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche tramite piattaforma Concilia-Web, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, dell’Accordo Quadro del 20 novembre 2017 per l’esercizio delle funzioni delegate ai Corecom*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/23/CONS;

VISTA la legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re. Com.)*”;

VISTO il nuovo Accordo Quadro concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni, sottoscritto il 20 dicembre 2022 fra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle Regioni e delle Province autonome;

VISTA la nuova Convenzione per il conferimento della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta in data 28 febbraio 2023;

VISTA l'istanza di XXX del 06/05/2026 acquisita con protocollo n. 0XXX del 06/05/2026;

VISTA la relazione istruttoria della Responsabile di Settore, Dott.ssa Caterina Brancaleoni;

UDITA l'illustrazione svolta nella seduta del 14/09/2026;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante lamenta il seguente problema nei confronti di Fastweb XXX, di seguito Fastweb, dichiarando, nell'istanza introduttiva del procedimento (depositata in data 06/05/2026; l'udienza di conciliazione si è svolta in data 09/04/2026), quanto segue.

“Nel settembre 2025 l'utente migrava ad olo 79 sim (ricaricabili e dati).

La fattura di novembre 2025 è interamente imputata a costi di recesso moltiplicati per ogni singola sim e del tutto sproporzionati al valore medio di fatturazione.”

Ciò premesso, l'istante richiede lo “storno integrale della fattura ARXXXXXX del 7.11.2025, per euro 6.884,69, in quanto interamente non dovuta”.

2. La posizione dell'operatore

Fastweb, con memoria in data 10/06/2026, “pone in rilievo, in riferimento alle contestazioni avanzate dall'istante, la correttezza della fatturazione emessa ed oggetto di doglianza.

Nel caso di specie, invero, si evidenzia che l'utente ha effettuato il recesso prima del decorso del termine di 24 mesi dalla data di adesione contrattuale del 24.6.2024 (all. 1).

Si rappresenta, difatti, che le utenze oggetto di istanza sono state esportate verso altro operatore in data 30.9.2025 e 22.10.2025.

Nello specifico, quindi, si rappresenta che gli addebiti contestati riguardano il conguaglio licenza Your Drive ed afferiscono al servizio denominato "YourDrive by BabylonCloud" (di seguito Your Drive), previsto contrattualmente ed accettato dal cliente, il quale è offerto gratuitamente dal gestore a determinate condizioni, come di seguito esposto (all. 2).

Tale servizio, invero, prevede la concessione di una licenza d'uso del software di cloud storage ed il relativo costo viene scontato da Fastweb a condizione che il rapporto contrattuale principale rimanga attivo per una durata minima di 24 mesi.

Pertanto, la gratuità iniziale del servizio Your Drive rappresenta un investimento economico dell'operatore, ammortizzabile unicamente con la persistenza del rapporto contrattuale per la durata minima prevista.

Il servizio in esame, quindi, ha ad oggetto la messa a disposizione in favore del cliente del servizio "YourDrive powered by Babylon", consistente in un software di file sharing e di comunicazione protetta che consente di conservare, condividere, sincronizzare e/o usare funzioni di editing di documenti, chat condivise e servizi di crittografia dei messaggi.

L'utente, perciò, può disporre di una quantità di spazio digitale da utilizzare pari a quella indicata nei materiali informativi dedicati all'offerta o nella richiesta di attivazione al momento dell'acquisto.

Con il servizio de quo, pertanto, il cliente può salvare i propri dati sul data center di Babylon e/o sui data center dei partner o fornitori esterni di Babylon.

Si precisa, oltre a ciò, che l'eventuale mancato utilizzo del servizio o la mancata configurazione delle credenziali di accesso sulla piattaforma web non escludono la debenza del conguaglio, avendo Fastweb messo a disposizione del cliente la licenza ed avendo, altresì, inviato i link di attivazione via SMS/Email.

Né, tanto meno, come previsto dalle condizioni generali di contratto, la creazione di una utenza con le apposite credenziali di accesso può essere considerata una condizione necessaria per il perfezionamento dell'accordo che avviene, come chiaramente indicato all'art. 3 delle stesse, con la sottoscrizione da parte del cliente della richiesta di attivazione del servizio in oggetto, unitamente alla adesione al contratto principale.

L'eventuale scelta di non usufruire della prestazione resa disponibile rientra nella sfera esclusiva della condotta dell'utente, non configurando alcun inadempimento in capo alla scrivente.

Si precisa, inoltre, che in merito al servizio Your Drive si è recentemente espressa Agcom, nell'ambito del parere dalla stessa Autorità redatto con la Delibera 8/26/CONS a seguito della richiesta di AGCM in relazione ad una asserita e non provata pratica commerciale scorretta (all. 3).

Orbene, come rilevabile dalla disamina del succitato parere, nessuna infrazione o violazione è stata riscontrata nell'operato dell'odierna convenuta in merito al servizio "Your Drive".

Invero, afferma Agcom:

"gli impegni proposti, ferma restando la presenza delle informazioni obbligatorie ai sensi della regolamentazione di settore, appaiono funzionali a rendere ancora più chiara l'informativa veicolata tramite il sito vodafone.it in relazione al servizio "YourDrive by BabylonCloud" e tramite la documentazione commerciale e contrattuale messa a disposizione dell'utente finale sia in fase precontrattuale che dopo la conclusione del contratto, con particolare riguardo alla durata di 24 mesi e all'addebito di un importo forfettario a titolo di conguaglio in caso di recesso anticipato prima di tale scadenza".

Inoltre, evidenzia l'Autorità, le Condizioni generali di Contratto per il servizio "Your Drive Powered by Babylon", all'art. 3 rubricato "Conclusione del contratto e corrispettivi", prevedono espressamente che:

"l'accordo si perfezionerà a seguito della sottoscrizione da parte del Cliente della richiesta di attivazione del servizio unitamente alla adesione al Contratto Principale...omissis.. Vodafone, a fronte dell'erogazione del Servizio YourDrive powered by Babylon potrà: • a) chiedere al cliente, a titolo di corrispettivo per la licenza un importo da pagarsi una tantum ovvero in più rate. Tali importi saranno calcolati su base mensile ed addebitati direttamente nella fattura relativa al servizio di telefonia e/o di accesso ad Internet fornito da Vodafone secondo le modalità previste dal contratto Principale. • b) Vodafone potrà cedere la licenza del Servizio YourDrive Powered by Babylon, senza previsione di un corrispettivo una tantum o a rate, subordinandola al raggiungimento di una predeterminata soglia di traffico prepagato o postpagato. La soglia di traffico da raggiungere è pari all'importo corrispondente a 24 (ventiquattro) mesi del canone del Contratto Principale. La medesima soglia sopra indicata potrà altresì essere raggiunta mediante l'acquisto di ulteriori servizi offerti da Vodafone, anche diversi dai mesi automatici previsti dal Contratto Principale. Il Cliente prende atto e accetta che: nel caso in cui il Servizio sia stato erogato a patto di raggiungere un determinato ammontare di traffico, il mancato pagamento dello stesso da parte del Cliente, al momento del recesso da tale Servizio o dal Contratto Principale, comporterà la perdita del beneficio sul costo

della licenza. Il Cliente, quindi, sarà tenuto a pagare un importo forfetario a titolo di conguaglio sul corrispettivo per il Servizio”.

Il successivo art. 4, rubricato “Durata del Contratto e Recesso”, prosegue Agcom, chiarisce che:

“Il presente Contratto avrà una durata di 24 mesi dalla conclusione dello stesso, corrispondente alla durata del Servizio erogato con espressa esclusione del rinnovo tacito. Lo scioglimento per qualunque causa del presente Contratto non comporta la cessazione di eventuali altri contratti in essere con Vodafone che, pertanto, rimarranno validi ed efficaci”.

A ciò si aggiunga, poi, che l’Autorità ha inoltre rappresentato come nella sintesi contrattuale, fornita all’utente al momento dell’adesione all’offerta, sia riportato, tra l’altro, che:

“con l’offerta è incluso il servizio YourDrive by BabylonCloud, che include 1 Tera di spazio di archiviazione in cloud. YourDrive by BabylonCloud verrà fornito gratuitamente, sempre che il cliente, al momento del recesso, abbia corrisposto un importo pari ai corrispettivi dovuti per l’offerta per 24 (ventiquattro) mesi dalla data di adesione all’offerta medesima. In difetto, il Cliente prende atto e accetta la perdita del beneficio economico sul prezzo di YourDrive by BabylonCloud. Quindi il Cliente sarà obbligato a pagare un importo forfetario a titolo di conguaglio sul corrispettivo previsto per la fruizione di YourDrive by BabylonCloud. Vengono fatti salvi eventuali e ulteriori importi dovuti dal Cliente, quali, senza pretesa alcuna di esaustività, i costi di disattivazione, i ratei dei costi di attivazione o relativi ad apparati. L’importo dovuto a titolo di conguaglio per YourDrive by BabylonCloud è 200 (IVA inclusa) euro in caso di mancato pagamento di un importo pari ad almeno alla metà dell’importo corrispondente al corrispettivo dovuto per 24 mesi e 100 (IVA inclusa) euro in caso di pagamento di un importo pari ad almeno la metà dell’importo corrispondente al corrispettivo dovuto per 24 mesi, ma inferiore allo stesso”.

Inoltre, nel caso di offerte di telefonia mobile e fissa commercializzate con il servizio “YourDrive Powered by Babylon” incluso, prosegue Agcom, è indicato chiaramente nei “Termini e condizioni” così come nelle schede di trasparenza tariffaria, ai sensi della delibera n. 252/16/CONS, che:

“con l’offerta è incluso il servizio YourDrive by BabylonCloud: una licenza che mette a disposizione del Cliente 1 Tera di spazio di archiviazione in cloud per 24 mesi. YourDrive by BabylonCloud è fornito gratuitamente per tutta la durata della licenza, a condizione che il Cliente mantenga attiva per almeno 24 mesi l’Offerta di rete fissa o mobile Vodafone cui il servizio è associato. Diversamente, in caso di recesso dall’Offerta Vodafone prima del 24° mese, il Cliente prende atto e accetta che verrà addebitato un importo forfetario, come da tabella a titolo di conguaglio per la messa a disposizione di tale spazio fino alla scadenza dei 24 mesi di durata della Licenza, come segue: • Recesso

da 0 a 12 mesi: 200 euro (Del. 8/26/CONS); • Recesso da 13 a 24 mesi: 100 euro. Decorso i 24 mesi il Servizio verrà disattivato e quindi il Cliente dovrà salvare i dati in cloud su altro supporto. Vengono fatti salvi eventuali e ulteriori importi dovuti dal Cliente, quali, senza pretesa alcuna di esaustività, i costi di disattivazione, i ratei dei costi di attivazione o relativi ad apparati”.

Si pone, quindi, all’attenzione dell’On.le Corecom adito che Agcom ha espressamente concluso il proprio parere affermando come Fastweb:

“si sia attenuta e conformata, avuto riguardo alla completezza delle informative generali e contrattuali, ai prima richiamati obblighi, stabiliti dalla normativa e dalla regolamentazione di settore, in materia di trasparenza delle condizioni economiche delle offerte commercializzate, inclusi i servizi accessori rientranti nelle c.d. offerte a pacchetto, nonché in tema di durata contrattuale, inclusi termini e condizioni di sconti e promozioni ed eventuali costi di recesso in caso di mancato rispetto del vincolo contrattuale”.

Nessuna infrazione o pratica commerciale scorretta, quindi, è stata ravvisata in capo a Fastweb relativamente al servizio Your Drive.

Pertanto, i corrispettivi addebitati nella fattura ARXXXXXX sono da considerarsi in linea con le disposizioni di legge applicabili nonché conformi alle condizioni contrattuali sottoscritte (all. 4).

Ad ogni buon conto si pone poi in rilievo che nessun reclamo formale scritto, ovvero avente i requisiti previsti dalle condizioni generali di contratto, risulta essere mai pervenuto all’odierna esponente in relazione a tale problematica.

A ciò si aggiunga che, in virtù di quanto previsto dalle suddette condizioni, le singole fatture emesse possono essere comunque contestate unicamente entro 45 giorni dalla loro emissione.

In assenza di contestazioni, quindi, la fattura si intende accettata da parte dell’utente (...).”

“Né, tanto meno, la parte ricorrente ha prodotto prove a sostegno della propria tesi che possano, conseguentemente, comportare una dichiarazione di responsabilità del gestore odierno scrivente.”

“Si precisa, ad ogni buon conto, che la decisione assunta dalla XXXXXX di omettere del tutto il pagamento delle fatture emesse è assolutamente illegittima ed arbitraria, essendo del tutto evidente che l’avvenuta contestazione di alcune voci non poteva comunque giustificare l’integrale omesso pagamento dei documenti contabili emessi dal gestore, nei quali erano comprese voci non contestate ed in cui era registrato traffico telefonico.”

“Sotto il profilo amministrativo e contabile si precisa che l’utente è attualmente disattivo e risulta essere tuttora presente un insoluto di euro 8.384,07.”

Per tutto quanto sin qui esposto, Fastweb chiede il rigetto delle domande ex adverso avanzate in quanto infondate in fatto ed in diritto.

3. La replica dell’istante

In data 29/06/2026, l’istante, in riferimento alla memoria dell’operatore, eccepisce quanto segue.

“1. Sulla sproporzione degli addebiti e carenza di trasparenza (Servizio "Your Drive")

Controparte ammette che l’addebito di € 6.884,69 deriva dall’applicazione automatica di un conguaglio forfettario (€ 200) moltiplicato per ciascuna delle 79 SIM attivate.

Si evidenzia l’assoluta sproporzione e la natura abusiva di tale meccanismo: l’attivazione di un unico pacchetto aziendale "multilinea" ha generato una penale cumulativa occulta, il cui valore complessivo supera macroscopicamente il valore medio di fatturazione e il reale danno economico subito dal gestore.

Il servizio è stato presentato come "gratuito" e il recupero di tali costi in un’unica soluzione al momento del recesso ostacola la libertà dell’utente di cambiare operatore.

Come stabilito dall’AGCOM, i costi di disattivazione devono essere equi e proporzionati al costo reale dell’operazione amministrativa, che è unica e non può essere moltiplicata per il numero di utenze coinvolte.

Nell’interpretazione che della suddetta norma ha dato l’Autorità innanzi richiamata, per “spese/costi” recuperabili dall’operatore sono prevedibili solo quelli che egli sostiene per la disattivazione delle utenze o trasferimento delle stesse, con conseguente divieto di inserire fra i costi quelli che sono ad essa causalmente e temporalmente estranei e che hanno il solo scopo di reintrodurre sotto mentite spoglie la penale.

Il regime delle spese che, pertanto, possono essere richieste per il caso di recesso o trasferimento deve, ad ogni modo ed in ragione dell’obbligo di trasparenza e correttezza in capo ai gestori, essere conoscibili dalla lettura del contratto; l’utente non deve quindi soggiacere a penali, essendo ammessi solo gli importi giustificati da costi sostenuti dagli operatori e verificati.

Stante la previsione normativa di cui all'art. 3 L. n. 40/2007, pertanto, l'utente non può in alcun modo accettare gli importi addebitati quali costi di recesso da parte di Fastweb, la quale ha richiesto somme prive di qualsivoglia fondamento.

Eventualmente, sempre ben specificate nonché giustificate, all'utente potevano essere richieste le somme relative ai costi effettivamente sostenuti da Vodafone e strettamente connessi alle attività necessarie alla lavorazione del recesso, secondo i principi economici innanzi richiamati di causalità e pertinenza, che certamente non possono essere quelli imputati in fattura.

È evidente, infatti, che il costo amministrativo di recesso (l'unico richiedibile dall'operatore secondo quanto disposto dalle Linee Guida dell'AGCOM), anche qualora dovesse ritenersi applicabile al caso in esame potrebbe identificarsi in un importo ben chiaro e non dovrebbe essere moltiplicato per il numero delle utenze in uso.

L'attività amministrativa ed i costi sostenuti da Vodafone per il recesso sono unici e sostenuti una tantum, al di là del numero delle SIM effettivamente impiegate.

Richiedere la moltiplicazione di tali costi rappresenta, al contrario, una pratica contraria alla buona fede e, soprattutto, priva di qualsivoglia giustificazione amministrativa.

La normativa vigente e le plurime di delibere Agcom sono molto chiare e stabiliscono che qualsiasi voce di costo addebitata in fattura in ragione alla chiusura del contratto è riconducibile ad una penale e quindi va stornata in fattura o rimborsata.

Si veda la delibera n. 37/2022, Corecom Veneto, che ancora una volta chiarisce che:

“Si ritiene che nel caso in questione, la Vodafone con il servizio digitale denominato babylon-mobile, abbia di fatto applicato una penale per recesso anticipato, presentandola in modo ambiguo all'utente con la conseguenza del creare confusione e non consentirne la chiara individuazione. Per tali motivi, si ritiene che la richiesta debba essere accolta, con il conseguente diritto, da parte istante, di vedersi stornati i costi contestati”,

ed ancora le Delibere 14/2026 e 17/2026, Corecom Emilia Romagna (...).

Si contesta, pertanto, la trasparenza precontrattuale: l'utente aziendale non è stato adeguatamente informato del fatto che l'offerta non includesse un'unica licenza cloud per l'azienda, bensì 79 distinte licenze vincolate singolarmente a ogni singola SIM, determinando un vincolo contrattuale surrettizio.

Oltretutto, e come confermato dallo stesso operatore, i link di attivazione non sono mai stati configurati dall'utente.

La condotta del gestore, che addebita migliaia di euro per un servizio mai fruito e legato a un "investimento iniziale" non dimostrato, configura un ingiusto arricchimento.

2. Sulla sussistenza della tempestiva contestazione (Reclamo)

Si rileva che la fattura n. ARXXXXXX del 7.11.2025 è stata immediatamente contestata non appena appurato l'ingiustificato distacco e la sproporzione degli importi col deposito di istanza di conciliazione in data 25.02.2026.

In ogni caso, l'assenza di un formale reclamo entro i 45 giorni non sana la radicale nullità o illegittimità di clausole contrattuali abusive o di addebiti sproporzionati, restando sempre salvo il diritto dell'utente di adire il Corecom per la verifica della legittimità delle somme richieste.

3. Sulla legittimità della sospensione dei pagamenti

L'eccezione di controparte non coglie nel segno.

La totale sospensione del pagamento della fattura oggetto di disputa è stata legittimata dal comportamento della stessa Fastweb, la quale ha emesso un titolo di importo esorbitante, interamente composto da costi di recesso illegittimi e non dovuti.

Non vi erano, pertanto, quote di "traffico effettivo" o canoni ordinari chiaramente scindibili che imponessero un pagamento parziale.

Per quanto sopra esposto, si insiste per lo storno integrale della fattura n. ARXXXXXX del 7.11.2025.”

4. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, la richiesta formulata dall'istante può essere accolta, come di seguito precisato.

L'istante chiede lo storno integrale dell'importo pari ad euro 6.884,69, addebitato nella fattura ARXXXXXX del 07/11/2025 a titolo di “Conguaglio licenza YourDrive”, considerandolo non dovuto.

Ebbene, si ritiene che esso risulti, in effetti, non correttamente addebitato e che, come tale, debba essere stornato.

Ciò per il seguente ordine di considerazioni (le stesse, peraltro, già poste da questo Corecom anche a base della decisione di precedenti vertenze del tutto analoghe alla presente, v., ad esempio, delibere nn. 26, 29 e 34 del 2026).

Dalle Condizioni generali di contratto, allegate da Fastweb, relative al “servizio YourDrive powered by Babylon Cloud”, risulta quanto segue.

“... Ai fini dell'erogazione del Servizio è necessario avere una connessione ad internet, accedere alla piattaforma Web fornita da Vodafone ... attraverso le apposite credenziali ed utilizzare l'apposita interfaccia Web messa a disposizione da Vodafone e/o apposito Client/Mobile App scaricato e installato sul proprio computer o smartphone. A tal fine, è necessario accedere al Servizio immettendo i propri strumenti di autenticazione forniti all'uopo da Vodafone” (art. 2).

Giova altresì riportare il disposto dell'art. 3:

“L'accordo si perfezionerà a seguito della sottoscrizione da parte del Cliente della richiesta di attivazione del servizio unitamente alla adesione al Contratto Principale. Il Servizio verrà poi attivato a seguito della creazione, da parte del Cliente, di un'utenza con le apposite credenziali di accesso di cui all'art. 2. Vodafone, a fronte dell'erogazione del Servizio YourDrive powered by Babylon potrà: a) chiedere al cliente, a titolo di corrispettivo per la licenza, un importo da pagarsi una tantum ovvero in più rate. Tali importi saranno calcolati su base mensile ed addebitati direttamente sulla fattura relativa al servizio di telefonia e/o di accesso ad Internet fornito da Vodafone secondo le modalità previste dal contratto Principale. b) Vodafone potrà cedere la licenza del Servizio Your Drive Powered by Babylon, senza previsione di un corrispettivo una tantum o a rate, subordinandola al raggiungimento di una predeterminata soglia di traffico prepagato o postpagato... Il Cliente prende atto e accetta che nel caso in cui il Servizio sia stato erogato a patto di raggiungere un determinato ammontare di traffico, il mancato pagamento dello stesso da parte del Cliente al momento del recesso da tale Servizio o dal Contratto principale comporterà la perdita del beneficio sul costo della licenza. Il Cliente, quindi, sarà tenuto a pagare un importo forfettario a titolo di conguaglio sul corrispettivo per il Servizio”.

Per l'art. 10,

“Il Cliente si obbliga a fornire tutte le informazioni necessarie all'attivazione del Servizio ed a dotarsi di tutti i requisiti necessari per l'utilizzo del Servizio”.

In base a tanto, a prescindere dall'accertamento dell'effettiva esplicitazione del servizio de quo nella proposta contrattuale e dell'accettazione da parte del cliente, non par dubbio come, solo a fronte dell'effettiva erogazione del servizio “Your Drive”, l'operatore potrebbe aver titolo per richiedere ad un proprio cliente il pagamento del conguaglio.

Nel caso di specie, come si può osservare, non risultano in alcun modo documentate né la reale fruizione del servizio né, a ritroso, la creazione dell'utenza, con relative credenziali di accesso, che parrebbe necessaria ad attivare il servizio medesimo, e, più in generale, tutti gli adempimenti richiesti dalle disposizioni sopra riportate.

Ne consegue che l'addebito dei conguagli - che nella fattura in contestazione è, come detto, pari ad euro 6.884,69 - risulta non dovuto in quanto non conforme alle previsioni di contratto.

Tali costi si pongono dunque in contrasto con quella legittima aspettativa dell'istante di non aver dovuto ricevere, allo stato dei fatti, qualsivoglia tipo di addebito collegato a "YourDrive", non essendosi egli attivato in alcun modo per l'erogazione del servizio de quo e la sua effettiva fruizione.

Si ritiene dunque che, nel caso in questione, sia stata di fatto applicata una penale per recesso anticipato (che, come noto, la legge 40/2007 ha inteso abolire), formulata in modo ambiguo e con l'effetto di non consentirne la chiara individuazione.

Per questi motivi, l'operatore provvederà allo storno dell'importo addebitato in fattura ARXXXXXX del 07/11/2025 a titolo di "conguaglio licenza Your Drive", pari ad euro 6.884,69.

Per questi motivi il Corecom all'unanimità

DELIBERA

1. Accoglie l'istanza di società XXX nei confronti di Fastweb XXXXXX per le motivazioni di cui in premessa.

2. Fastweb XXXXXX è tenuta a stornare all'istante il seguente importo:

I. euro 6.884,69 a titolo di "Conguaglio licenza YourDrive", addebitati in fattura ARXXXXXX del 07/11/2025.

3. Fastweb XXXXXX è tenuta, inoltre, ad ottemperare alla presente delibera, dandone, contestualmente, comunicazione a questo Ufficio, entro il termine di 30 giorni stabilito dall'art. 20, comma 4, dell'allegato B alla delibera n. 194/23/CONS.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Bologna, 14/09/2026

Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE

Giancarlo Mazzuca